

ATTO SENATO 2960

EMENDAMENTO

Articolo 34

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente Articolo 34-bis

Articolo 34-bis

Nuove misure in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Al D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente comma 4:
 4. Il cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e di età non superiore a cinquanta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti.
- b) nell'articolo 5-bis, le parole "con un'età non superiore a 35 anni" sono soppresse e le parole "vice commissario" sono sostituite dalla seguente: "commissario"
- c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

La promozione a vice questore aggiunto si consegue:

- a) *per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite del cinquanta per cento dei posti*

disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;

b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.

ATTO SENATO 2960

EMENDAMENTO

Articolo 34

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente Articolo 34-bis

Articolo 34-bis

Nuove misure in materia di personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

1. Nell'articolo 31 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 la parola “sette” è sostituita dalla parola “cinque”.
2. Nell'articolo 31-bis del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 la parola “nove” è sostituita dalla parola “cinque”.
3. Nell'articolo 31-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 inserire il seguente comma 1-bis:

1-bis) “Per gli ispettori capo promossi ispettori superiori con più di nove anni di servizio nella qualifica di ispettore capo, gli ulteriori anni trascorsi nella suddetta qualifica sono utili per la maturazione dell'anzianità per concorrere alla qualifica di sostituto commissario”.

ATTO SENATO 2960

EMENDAMENTO

Articolo 34

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente Articolo 34-bis

Articolo 34-bis

Nuove disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia

1. All'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera b) dopo le parole “nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presentedecreto” sono aggiunte le seguenti: *“Fermo restando quanto stabilito precedentemente per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo sovrintendenti, gli assistenti capo accedono alla predetta qualifica al compimento del 23° anno di servizio, previo superamento di un corso-concorso. Anche gli agenti e assistenti con più di 4 anni di servizio possono accedere alla qualifica di vice sovrintendente mediante concorso per esame”*;
 - 2) le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente lettera c):
 - c) *“Tutti gli attuali appartenenti al ruolo dei sovrintendenti transitano nel ruolo ispettori con la qualifica di vice ispettore, anche a copertura dei posti riservati a regime all'accesso mediante concorso pubblico”*;
 - 3) alla lettera i), prima delle parole “gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato” inserire le seguenti: *“Per i vincitori del 9° corso per vice ispettore la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata al 01.01.2014”*;
 - 4) nella lettera r), sostituire le parole *“Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro*

il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 -bis , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti: “I posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, sono coperti attraverso un unico corso-concorso, per titoli, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i frequentatoti del relativo corso-concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo”;

- 5) alla lettera aa) sostituire le parole *“ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334”* con le seguenti *“dopo cinque anni e mezzo nella qualifica di commissario capo”;*
- 6) alla lettera nn) sostituire le parole *“un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche”* con *“un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado”*
- 7) alla lettera t) sostituire le parole *“vicecommissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari”* con le seguenti *“commissario, durante la frequenza del corso di formazione, e di commissario capo, con funzioni identiche a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari”*

2. All'articolo 45, comma 5 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole *“riassorbibile con i successivi incrementi”* sono sostituite dalle seguenti: *“cumulabile con i successivi incrementi”;*
2. le parole *“riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale”* sono sostituite dalle seguenti: *“cumulabile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale”*

ATTO SENATO 2960

EMENDAMENTO

Articolo 36

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente Articolo 36-bis

Articolo 36-bis

Fondo per il finanziamento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia

Al fine di consentire il riconoscimento economico della specificità del comparto sicurezza di cui all'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per il finanziamento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia, dotato di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da impiegarsi per l'integrazione di tutte le indennità riconosciute al personale operante nel comparto sicurezza.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 si provvede mediante riduzione dello 0,5% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.